

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

SACE BT S.p.A.

Prodotto: Polizza Car Basic Merloni

Data di aggiornamento: 01/06/2022

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SACE BT S.p.A., società del Gruppo SACE, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE S.p.A., con sede legale in Piazza Poli n. 42, 00187 Roma, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane ed autorizzata, tra l'altro, all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 8 (Incendio ed elementi naturali) e 9 (Altri Danni ai Beni) con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: www.sacebt.it

E-mail: customerservice@sacebt.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): sacebt@pcert.postecert.it

Il Patrimonio netto di SACE BT S.p.A. al 31 dicembre 2021 ammonta a € 59,5 mln; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a € 56,5 mln e le riserve di patrimonio sono pari a € 3,0 mln.

Il Solvency Ratio alla data dell'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2021 corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari a 2,27

Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato con il modello interno parziale è pari a € 50,7 milioni.

Il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 18,2 milioni.

L'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 115,2 milioni di cui € 100,9 milioni Tier 1, € 14,3 milioni Tier 2.

Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

La polizza Car Basic Merloni copre (i) i danni materiali e diretti, da qualunque causa determinati, che colpiscano l'opera in costruzione, nel periodo coperto dall'assicurazione, durante l'esecuzione delle opere assicurate e nei luoghi indicati in polizza e (ii) le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati, che si siano

verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere e nel corso della durata dell'assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Opere e Impianti preesistenti	<i>Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle opere e/o impianti preesistenti verificatesi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate.</i>
Danni da errori di progettazione o di calcolo	<i>Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazione del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.</i>
Costi di demolizione e sgombrò	<i>Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato le spese di demolizione e sgombrò necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate, a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza</i>
Forza maggiore	<i>Sono indennizzabili i danni materiali e diretto alle cose assicurate causate da eventi naturali e di forza maggiore.</i>
Macchinari baraccamenti e/o attrezzature di cantiere	<i>Sono indennizzabili i danni materiali e diretto alle cose assicurate alla partita macchinari, baraccamenti o attrezzature di cantiere</i>
Manutenzione estesa	<i>Sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate in Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione e installazione di macchinari, impianti e costruzioni in acciaio, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Restano esclusi in tale periodo i danni causati da errore di progettazione o di calcolo.</i>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP danni.</i>
-----------------------	---




Ci sono limiti di copertura?

Danni alle cose	<p><i>La polizza non copre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;</i> <i>i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;</i> <i>i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;</i> <i>i danni da azioni di terzi;</i> <i>i danni da forza maggiore;</i> <i>i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;</i> <i>i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;</i> <i>i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.</i>
------------------------	---

	<p>Nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;</i> • <i>riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;</i> • <i>pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;</i> • <i>consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;</i> • <i>qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;</i> <p>Nel caso di esecuzione di dighe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;</i> • <i>le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate</i> • <i>le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;</i> • <i>le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;</i> • <i>le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;</i> • <i>le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.</i>
<p>Responsabilità civile verso terzi</p>	<p><i>La polizza non copre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;</i> • <i>i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969 n. 990;</i> • <i>i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;</i> • <i>la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;</i> • <i>i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;</i> • <i>i danni derivanti da polvere;</i> • <i>le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;</i> • <i>i danni da furto;</i> • <i>i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; • i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; • i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; • i danni da azioni di terzi; • i danni da forza maggiore; • i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.
Esclusioni valide per entrambe le Sezioni	<p>La polizza non copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; • i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; • le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo: quali casse, scatole, gabbie e simili; • i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere; • i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; • i difetti di rendimento dei beni assicurati. • esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	<p>Denuncia di sinistro: in caso di sinistro la denuncia, comprensiva di un dettagliato rapporto scritto deve essere inviata (immediatamente per danni relativi alla sezione A, ed entro 48 ore per danni relativi alla sezione B), tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:</p> <p style="text-align: center;">Sace BT S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Marco, 21/a 20121 - Milano</p> <p>Inoltre,</p> <p>(i) con riferimento ai danni relativi alla sezione A, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;

	<ul style="list-style-type: none"> fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. <p>(ii) con riferimento ai danni relativi alla sezione B, l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziali relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempre che siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Gli eventuali aggiornamenti alla somma assicurata devono essere comunicati alla Compagnia entro i tre mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori.</p> <p>La Compagnia emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati contestualmente alla stipula dei documenti.</p>
Rimborso	Non previsto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Sospensione	<p>In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Compagnia, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.</p> <p>In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Compagnia si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.</i>
Risoluzione	<i>Non prevista.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Si rivolge alle aziende di costruzione aggiudicatrici di un appalto pubblico per la protezione di un'opera, durante la fase di esecuzione e ristrutturazione e per i danni che possono causare a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta mediamente al 15% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p><i>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con Sace BT vanno inoltrati tramite comunicazione scritta a:</i></p> <p style="text-align: center;">SACE BT S.p.A. Ufficio Reclami Piazza Poli 42, 00187 Roma</p> <p><i>È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: reclami@sacebt.it. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</i></p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</i></p> <p style="text-align: center;">IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206</p> <p><i>pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p><i>- Non previsti</i></p> <p><i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)</i></p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.